



## **Studio associato: privilegio nell'insinuazione nel passivo per le prestazioni professionali**

*Renzo La Costa*

Ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da uno studio associato, è necessario dimostrare la personalità della prestazione professionale, anche se anche se tale privilegio è richiesto dallo studio associato. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell'ordinanza nr. 13317 del 17.5.2019.

Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da uno studio associato composto da un commercialista ed un consulente del lavoro avverso una s.r.l. in liquidazione per crediti da ammettere in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. in relazione alle prestazioni professionali eseguite dai ricorrenti per un biennio. La somma era stata ammessa in chirografo a causa della carenza di prova in merito alla personalità della prestazione non riconosciuta nel caso di specie per l'attività di studio associato.

Il Tribunale aveva rilevato che, dall'esame della lettera di conferma dell'incarico professionale, si evinceva che tale incarico relativo a consulenza fiscale, societaria e del lavoro fosse stato conferito allo studio associato senza alcuna specificazione delle competenze attribuite ai singoli professionisti facenti parte dell'organismo associativo. Ulteriori elementi indiziari avevano condotto alla medesima conclusione: il fatto che l'istanza di insinuazione al passivo fosse stata presentata dallo studio associato come il fatto che in tutte le bozze di notula comparisse l'intestazione studio associato. Il Tribunale, pertanto, aveva concluso per l'impossibilità di distinguere le prestazioni svolte dall'uno o dall'altro professionista. La circostanza che all'interno dell'associazione vi fosse stata, in ordine all'incarico pacificamente ricevuto dall'organismo associativo, una divisione di compiti tra gli associati non costituiva un elemento decisivo idoneo a provare che l'effettivo rapporto di prestazione d'opera si fosse instaurato tra il cliente e i singoli professionisti.

Avverso la suddetta pronuncia, ricorrono per Cassazione i professionisti associati secondo i quali il Tribunale avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. avendo collegato il diritto al privilegio non alla prestazione dell'opera ma alla instaurazione del rapporto, concentrando l'attenzione esclusivamente sul conferimento dell'incarico, sui profili formali della domanda di ammissione al

passivo e delle intestazioni delle notule. A concorrere alla formazione di tale erroneo convincimento vi sarebbe stata anche la ritenuta inammissibilità della prova per testi dedotta dai ricorrenti. Dall'oggetto dei capitoli di prova emergevano invece proprio le attività rispettivamente svolte dal commercialista e dalla consulente del lavoro, nonché il fatto che lo studio fosse composto solo da due impiegate con mansioni di segreteria ad orario *part time*. Inoltre, l'interpretazione della nonna impugnata avrebbe dovuto orientarsi verso il principio fondamentale della disciplina giuslavorista, secondo il quale il dato che rileva non è quello formale dato dal nomen iuris del rapporto bensì quello sostanziale dell'effettivo svolgimento del rapporto. Inoltre i ricorrenti sostenevano di essere gli unici soci della associazione professionale sin dal momento della sua costituzione. Di talché, non potrebbero sorgere dubbi sulla assegnazione degli incarichi. I ricorrenti, infatti, avrebbero sempre svolto la loro attività a favore della società fallita personalmente, anche perché all'interno dell'associazione non vi erano ulteriori professionisti che avrebbero potuto svolgere il medesimo lavoro in loro vece.

Inoltre, nello studio associato i due professionisti svolgono attività professionali distinte, l'uno commercialista, l'altra consulente del lavoro. In ragione di ciò non può essere revocato in dubbio che le attività di natura fiscale, tributaria, societaria saranno svolte dal primo; le attività riguardanti i rapporti di lavoro saranno svolti dalla seconda.

La suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, alla luce della giurisprudenza della stessa Corte ( Cass. 6285 del 2016) la quale statuisce che *" la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione delle personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 nr.2 c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesta dall'associazione"*.

Il giudice del merito è tenuto, pertanto, a valutare il concreto espletamento della prestazione professionale, tenendo anche conto della dimensione dell'associazione professionale, e a riconoscere il privilegio in oggetto limitatamente al credito o alla parte di esso per il quale viene data dalla parte la prova rigorosa in oggetto.

Nel caso di specie, il Tribunale ha arrestato la propria valutazione al mero fatto che la domanda di ammissione al passivo fosse stata proposta da uno studio associato — facendo derivare da ciò l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale e concludendo per la natura chirografaria del credito del quale si chiedeva l'ammissione, e ha mancato di svolgere la valutazione in concreto delle modalità con cui è stata svolta la prestazione professionale non esaminando le puntuali allegazioni documentali prodotte dalle parti nonché non ammettendo i capitoli di prova formulati al riguardo volti proprio a dimostrare la natura del tutto personale dell'incarico conferito a i due professionisti singolarmente.

In conclusione, il ricorso è stato accolto, la pronuncia cassata con rinvio.